

# COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

Provincia di Padova

## REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E L'UTILIZZO DELLA " CASA DELLE ASSOCIAZIONI "

### Art. 1

La " Casa delle Associazioni " patrimonio e risorsa del Comune di Piazzola sul Brenta, si propone quale:

- sede per tutte le Associazioni "no profit" che hanno sede od operano nel territorio di questo Comune, per offrire alle medesime una struttura attrezzata ed organizzata, ove queste, in piena autonomia progettuale, possano sviluppare e perseguire i propri compiti istituzionali;
- sostegno nei confronti di tutte le organizzazioni che operano nel terzo settore e che intendano promuovere e far conoscere le loro attività;
- promozione e sostegno per tutte le forme di aggregazione sociale e di volontariato, che si ispirino al principio della solidarietà.

### Art. 2

La "Casa delle Associazioni", con sede in Piazzola sul Brenta, Via Rolando n° 57, è un edificio di proprietà del Comune di Piazzola sul Brenta.

Il Comune, quale proprietario, ne garantisce l'organizzazione, disciplina il funzionamento e l'utilizzazione della struttura, nel rispetto delle norme statutarie e garantendo pari opportunità di accesso alle Associazioni richiedenti.

### Art. 3

L'accesso alla struttura ed il suo utilizzo per i soli scopi istituzionali delle Associazioni autorizzate, avviene mediante apposita convenzione, disciplinante i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e le Associazioni interessate.

L'utilizzo della " Casa delle Associazioni " o di parte di essa, compatibilmente con le esigenze organizzative specifiche di ciascuna Associazione, viene concesso in forma gratuita.

E' fatto obbligo ad ogni Associazione, che utilizza gli spazi, al versamento di quote di partecipazione a parziale recupero delle spese di gestione dell'immobile (luce, gas, acqua, telefono, pulizie..).

Gli importi delle tariffe vengono stabilite annualmente nella convenzione.

#### **Art. 4**

Allo scopo di soddisfare le esigenze logistiche del maggior numero possibile di Associazioni, l'utilizzo da parte del concessionario, deve intendersi sempre a titolo provvisorio.

E' fatto espresso divieto alle Associazioni concessionarie, di concedere l'utilizzo della struttura ad altri soggetti diversi, non espressamente e direttamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

E' inoltre vietato installare, all'interno ed all'esterno della struttura, impianti fissi o mobili, attrezzature o arredi che, entro cinque giorni decorrenti dal ricevimento di specifico avviso da parte dell'Amministrazione Comunale, non possano essere rimossi o trasferiti altrove.

Qualora le circostanze e le modalità di utilizzo richieste lo consentano, l'Amministrazione Comunale può concedere l'utilizzo del medesimo locale, tramite differenziazione degli orari, anche ad altri soggetti.

#### **Art. 5**

Le Associazioni interessate alla concessione per l'accesso e l'utilizzo della " Casa delle Associazioni ", devono presentare domanda all'Ufficio Protocollo del Comune, entro il 30 novembre dell'anno precedente.

Nella domanda oltre ai dati identificativi essenziali dell'Associazione e del Legale Rappresentante, dovrà essere specificato:

- i fini istituzionali dell'Associazione, per i quali si chiede l'utilizzo;
- le modalità e gli orari di utilizzo.

La Giunta Comunale, entro il 31 dicembre di ogni anno, valuterà le domande pervenute ed in base agli elementi di interesse pubblico che ne scaturiscono, accoglierà le richieste meritorie, anche in relazione alla disponibilità dei locali e ne stipulerà apposita convenzione.

Per particolari richieste ed esigenze, che si dovessero manifestare nel corso dell'anno, la Giunta potrà aggiornare il provvedimento anzidetto, allo scopo di favorire l'accesso e l'utilizzo al maggior numero possibile di Associazioni.

#### **Art. 6**

L'utilizzo delle strutture e dei servizi facenti parte della " Casa delle Associazioni", è soggetto alle norme di civile convivenza ed al rispetto della cosa altrui.

Chiunque per negligenza, imperizia, imprudenza, colpa o dolo, dovesse recare danni ai beni mobili o immobili della struttura avuta in concessione, ne risponderà a termini di legge, (ai sensi dell' art. 635 del c.p. – commi primo e terzo – e dell'art. 2043 del c.c.).